

# Regolamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo per le richieste di cooperazione all'organizzazione di eventi formativi ai sensi dell'art. 8.3 del Regolamento del CNDCEC in vigore dal 01-01-2016

---

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo, in data odierna,

## PREMESSO

che ai sensi dell' art. 8.3 del Regolamento del CNDCEC per la F.P.C. in vigore dal 01/01/2016, gli enti Terzi, quali soggetti formativi esterni, hanno facoltà di richiedere la cooperazione con il medesimo ODCEC di Arezzo per l'organizzazione di qualificati eventi formativi di interesse per la categoria da sottoporre, successivamente ed in caso di approvazione in sede locale, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'accreditamento, onde riconoscere ai colleghi partecipanti i relativi crediti formativi,

## DELIBERA

il seguente Regolamento per le attività sopra descritte:

- 1) In nessun caso il Soggetto Terzo potrà utilizzare la qualifica di “soggetto incaricato per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” o altra analoga qualifica.
- 2) Per ciascun evento il Soggetto Terzo richiedente è tenuto a presentare apposita domanda scritta nei 45 (quarantacinque) giorni precedenti l'evento nonché ad adempiere i seguenti obblighi:
  - 2.1) comunicare all'Ordine il nominativo ed i recapiti di una persona cui l'Ordine possa fare riferimento per tutti gli adempimenti relativi all'evento;
  - 2.2) consentire la partecipazione gratuita ad una persona iscritta all'Ordine e da quest'ultimo designata, che potenzialmente, ancorché non obbligatoriamente, potrà partecipare, integralmente ovvero parzialmente, all'evento;
  - 2.3) consentire agli incaricati dell'Ordine di distribuire e ritirare gli eventuali questionari di gradimento predisposti dall'Ordine nella sede dove viene svolto l'evento;
  - 2.4) consentire agli incaricati dell'Ordine di rilevare le presenze degli iscritti all'Ordine nella sede dove viene svolto l'evento, salvo diverso accordo;

**Regolamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti  
Contabili di Arezzo per le richieste di cooperazione  
all'organizzazione di eventi formativi ai sensi dell'art. 8.3 del  
Regolamento del CNDCEC in vigore dal 01-01-2016**

---

- 2.5) per i soli eventi a pagamento, corrispondere all'Ordine – con le modalità e nei termini di seguito precisati – un diritto di segreteria pari a 1 Euro per ogni credito formativo attribuito agli iscritti all'Ordine presenti all'evento con un minimo di euro 180,00 ed un massimo di 500,00 euro; il calcolo del diritto di segreteria è effettuato dall'Ordine a consuntivo per ciascun evento sulla base dei crediti formativi effettivamente riconosciuti ai partecipanti; sono esonerati dal pagamento del diritto di segreteria i Soggetti Terzi costituiti da (i) Associazioni di categoria e sindacali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, (ii) enti e società partecipate dall'Ordine, (iii) Istituti Universitari, (iv) Pubbliche Amministrazioni ovvero (v) Forze Armate e di Polizia;
- 2.6) per i soli eventi a pagamento e salvo diverso accordo scritto, rimborsare all'Ordine – con le modalità e nei termini di seguito precisati – il costo sostenuto dal medesimo:
- a) per l'eventuale uso della sala presso la sede per euro 200,00/giorno a forfait, con un minimo di 100,00 euro ad evento se pari o inferiore alle 4 ore ripartite solo sulla mattina o solo sul pomeriggio;
- b) per inviare, presso il luogo in cui si svolge l'evento, la persona incaricata della rilevazione o del controllo delle presenze degli iscritti all'Ordine ad un costo forfetario di euro 50,00;
- sono esonerati dal rimborso del menzionato costo i Soggetti Terzi costituiti da (i) Associazioni di categoria e sindacali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, (ii) enti e società partecipate dall'Ordine, (iii) Istituti Universitari, (iv) Pubbliche Amministrazioni ovvero (v) Forze Armate e di Polizia.
- 3) Il versamento all'Ordine delle somme indicate ai precedenti punti 2.5 e 2.6 deve essere effettuato dal Soggetto Terzo, salvo gli esclusi, mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario entro 15 giorni dalla fine dell'evento anche in assenza di richiesta scritta da parte dell'Ordine.

**Regolamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti  
Contabili di Arezzo per le richieste di cooperazione  
all'organizzazione di eventi formativi ai sensi dell'art. 8.3 del  
Regolamento del CNDCEC in vigore dal 01-01-2016**

---

- 4) Nel materiale pubblicitario e nelle comunicazioni del Soggetto Terzo relative all'evento:
  - 4.1) deve essere chiaramente indicato che trattasi di un evento accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  - 4.2) deve essere indicato quale soggetto organizzatore il Soggetto Terzo in cooperazione con l'ODCEC di Arezzo di cui deve essere esposto il logo;
  - 4.3) gli eventuali sponsor devono essere individuati ed il relativo logo deve essere eventualmente esposto in modo tale da rispettare il decoro e l'autorevolezza dell'Ordine.
- 5) Nei programmi degli eventi organizzati dal Soggetto Terzo deve essere chiaramente indicato, in modo da non ingenerare confusione, quali sono gli eventi accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e quali non lo sono.
- 6) Il Soggetto Terzo deve far pervenire all'Ordine la bozza del materiale pubblicitario relativo agli eventi accreditati al fine di ottenerne l'approvazione da parte dell'Ordine prima della diffusione.
- 7) Ad eventuale richiesta dell'Ordine il Soggetto Terzo è tenuto ad integrare la documentazione inoltrata in sede di richiesta di accreditamento degli eventi mediante presentazione – entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta – della seguente ulteriore documentazione
  - 7.1) copia dello statuto del Soggetto Terzo;
  - 7.2) copia degli ultimi tre bilanci approvati del Soggetto Terzo.
- 8) Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell'Ordine relativa all'eventuale accreditamento il Soggetto Terzo è tenuto a far pervenire all'Ordine di Arezzo una copia di detta comunicazione dallo stesso sottoscritta per accettazione. L'inadempimento di tale obbligo comporta la revoca automatica dell'accREDITAMENTO.

Arezzo, deliberato il 27 marzo 2017